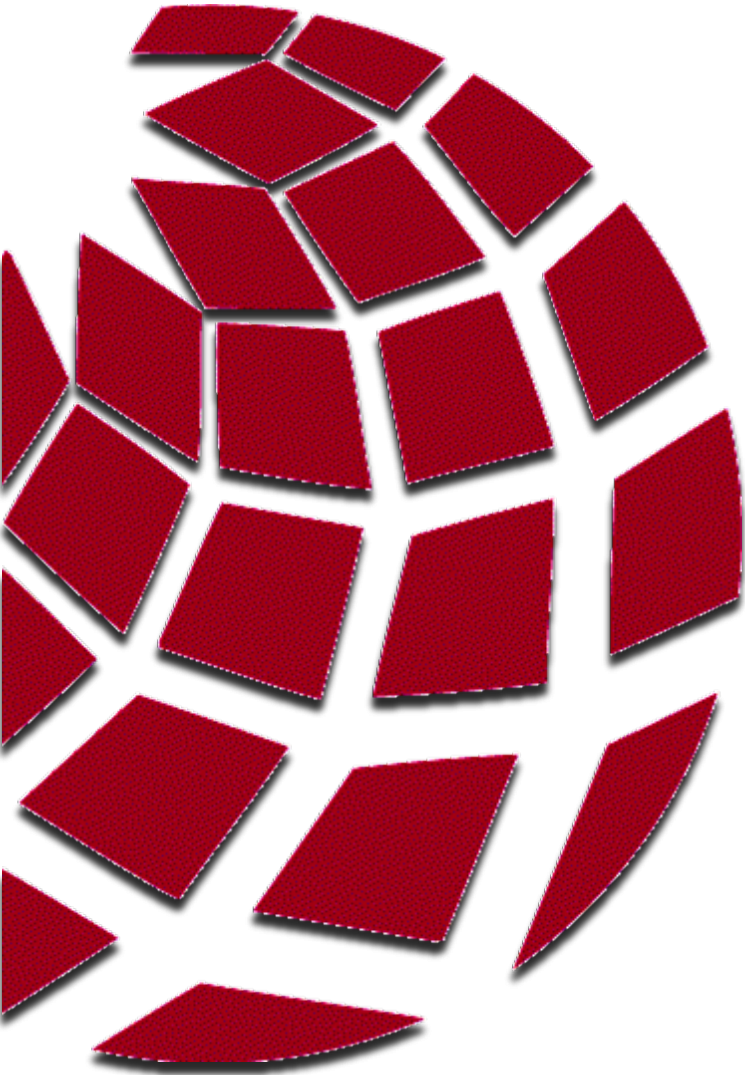




LA PREVIDENZA DEL COMMERCIALISTA CONSIDERAZIONI, RIFLESSIONI E SOLUZIONI

Commissione ordinamento della professione



Le incompatibilita'

(D.Lgs. n. 139/2005- Articolo 4)

L'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, né abituale:

- della professione di notaio;
- della professione di giornalista professionista;
- dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti;
- dell'attività di appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione di tributi;
- dell'attività di promotore finanziario.



Le incompatibilita'

(D.Lgs. n. 139/2005- Articolo 4)

- L'incompatibilità è esclusa qualora l'attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico



Le incompatibilita'

(D.Lgs. n. 139/2005- Articolo 4)

- L'iscrizione nell'Albo non è consentita a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione.
- Le ipotesi di incompatibilità sono valutate con riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo anche per le situazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.



Le incompatibilità

(Sentenze Corte di Cassazione)

La Suprema Corte di Cassazione con sentenze **n. 3754/03 e 5344/03** ha evidenziato che:

“la Cassa ha il dovere di ritenere inefficaci, ai fini previdenziali, i periodi di attività professionali che siano stati svolti in regime di incompatibilità...” e ancora “...la Cassa può accertare autonomamente (quindi anche in mancanza di provvedimento di cancellazione dall’ Albo) il mancato esercizio della professione o la sussistenza di situazione di incompatibilità e, conseguentemente, annullare la posizione contributiva dell’iscritto per gli anni nei quali non risulti esercitata l’attività professionale”;



Le incompatibilita'

(Sentenze Corte di Cassazione)

La Suprema Corte di Cassazione con sentenze n. 21268/12 ha tuttavia rilevato che:

“si riscontrano persistenti contrasti giurisprudenziali” disponendo “il rinvio della causa a N.R. per acquisire una relazione dell’Ufficio del Massimario”.



Le prestazioni previdenziali

Le prestazioni previdenziali sono:

- Pensioni di vecchiaia (iscritti alla cassa ante 31.12.2003)
- Pensioni di vecchiaia anticipata (ex anzianità);
- Pensione unica contributiva;
- Pensione di invalidità;
- Pensione di inabilità;
- Pensione in totalizzazione;
- Pensioni di reversibilità e indirette.



La pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia spetta a coloro che possono far valere i sottostanti requisiti anagrafici e contributivi:

Anno di Nascita	Eta anagrafica	Anno di iscrizione
Fino al 1939	65	30
1940-1941	66	31
1942-1943	67	32
Dal 1994 in poi	68	33
Per tutti	70	25



La pensione di vecchiaia anticipata (ex anzianita')

La pensione di vecchiaia anticipata spetta a coloro che possono far valere i sottostanti requisiti anagrafici e contributivi:

Anno di Nascita	Eta anagrafica	Anno di iscrizione e contribuzione
Dal 1 gennaio 2005	61	38
	-	40

Per le invalidità permanente dal 50%, permangono i requisiti dei 58 anni e 35 anni.

E' consentita la prosecuzione dell'esercizio professionale, anche per la maturazione dei supplementi.



La pensione unica contributiva

La pensione unica contributiva spetta a coloro che, iscritti alla Cassa dal 2004, possono far valere i sottostanti requisiti anagrafico contributivi:

- 1. 62 anni età anagrafica;**
- 2. 5 anni di iscrizione e di contribuzione.**

Qualora la pensione unica contributiva lorda annua sia inferiore, per l'anno 2013 a 2.399,24 euro, si può chiedere la liquidazione del montante maturato in sostituzione della pensione.

E' consentita la prosecuzione dell'esercizio professionale, anche per la maturazione dei supplementi.



La ricongiunzione di posizioni contributive presso altre forme previdenziali

La ricongiunzione ATTIVA può essere richiesta:

- dagli iscritti attivi alla Cassa, sono esclusi i pensionati;
- dai superstiti dell'iscritto alla Cassa entro due anni dal decesso, a condizione che il de cuius potesse far valere un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni o avesse raggiunto l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia o i requisiti previsti dalle specifiche norme per la pensione di inabilità ed invalidità.



La ricongiunzione di posizioni contributive presso altre forme previdenziali

Sono ricongiungibili tutti i periodi di contribuzione non più attivi maturati presso le gestioni previdenziali obbligatorie (eccetto la contribuzione versata alla Gestione Separata Inps) purché:

- il **periodo di anzianità assicurativa** non sia inferiore a 5 mesi e 16 giorni;
- il **periodo di contribuzione**, o anche uno dei periodi contributivi oggetto di ricongiunzione, non sia già liquidato o utilizzato presso le altre Gestioni previdenziali (in tale caso si è preclusi dall'esercizio della facoltà di ricongiunzione);
- il **periodo o i periodi oggetto di ricongiunzione** non siano interamente coincidenti con l'anzianità contributiva maturata alla Cassa.



La ricongiunzione di posizioni contributive presso altre forme previdenziali

IL COSTO DELLA RICONGIUNZIONE

- La ricongiunzione di periodi contributivi successivi al 31 dicembre 2003 è gratuita.
- La ricongiunzione di periodi contributivi anteriori al 31 dicembre 2003 richiede il pagamento di un onere variabile in base ai periodi da ricongiungere. E' possibile effettuare una simulazione di calcolo dell'onere lordo di ricongiunzione attraverso il servizio *on-line* REN.



La ricongiunzione di posizioni contributive presso altre forme previdenziali

LA DOMANDA DI RICONGIUNZIONE

- La prima domanda di ricongiunzione può essere fatta in qualsiasi momento.
- Una nuova domanda, in caso di rinuncia alla prima ricongiunzione, potrà essere ripresentata dopo 10 anni, purché in tale periodo si possano far valere almeno 5 anni di iscrizione e contribuzione continuativa in regime obbligatorio oppure, privi di questo requisito, all'atto del pensionamento.



La pensione da totalizzazione

La **totalizzazione** permette di ricevere:

“un’unica pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità o indiretta a quei professionisti (e/o loro superstiti) che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali e che altrimenti non avrebbero potuto utilizzare tutta la contribuzione versata”.



La pensione da totalizzazione

E' possibile totalizzare periodi assicurativi riguardanti:

- ✓ due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
- ✓ forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria;
- ✓ forme pensionistiche obbligatorie gestite da Enti previdenziali privatizzati (D.lgs. 509/94);
- ✓ appositi albi o elenchi, gestiti dagli Enti previdenziali privati (D.l. 103/96);
- ✓ la gestione separata dei lavoratori parasubordinati, introdotta dall'art. 2 c.26, L. 335/95;
- ✓ il fondo di previdenza per il clero e assimilati.



La pensione da totalizzazione

La **totalizzazione** può essere richiesta:

- dagli iscritti alla Cassa;
- dai cancellati Cassa per i quali la Cassa è l'ultimo, in ordine di tempo, ente d'iscrizione;
- dagli eredi e/o superstiti dell'iscritto ancorché quest'ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

Sono esclusi i Dottori Commercialisti che hanno richiesto ed accettato la ricongiunzione (L. 45/90) ed i titolari di pensione diretta.



La pensione da totalizzazione a titolo di anzianita'

La Pensione di vecchiaia in totalizzazione spetta a coloro che hanno i seguenti requisiti:

Anno di Maturazione	Anzianita'	Slittamento decorrenza (c.d. finestra)
Fino al 2010	40 anni	-
2011	40 anni	18 mesi
2012	40 anni	19 mesi
2013	40 anni e tre mesi	20 mesi
Dal 2014	40 anni e tre mesi	21 mesi

E' consentita la prosecuzione dell'esercizio professionale, anche per la maturazione dei supplementi.



La pensione da totalizzazione a titolo di vecchiaia

La Pensione di vecchiaia in totalizzazione spetta a coloro che hanno i seguenti requisiti:

Anno di Maturazione	Età	Anzianità	Slittamento decorrenza (c.d. finestra)
Fino al 2010	65 anni	20 anni	-
Dal 2011	65 anni	20 anni	18 mesi
Dal 2012	65 anni e tre mesi	20 anni	18 mesi

E' consentita la prosecuzione dell'esercizio professionale, anche per la maturazione dei supplementi.



Regolamento della previdenza cassa dottori commercialisti (Tabella A art. 10 comma 7)

Coefficienti di trasformazione del montante in rendita

Età	Coefficiente (%)
57	4.370
58	4.487
59	4.612
60	4.744
61	4.885
62	5.036
63	5.199
64	5.374
65	5.562
66	5.764
67	5.979
68	6.211

Età	Coefficiente (%)
69	6.462
70	6.734
71	7.029
72	7.349
73	7.697
74	8.076
75	8.490
76	8.941
77	9.432
78	9.971
79	10.563
80 in poi	11.217



Esempio di calcolo pensione unica contributiva (Aliquota 11%)

	MONTANTE	ETA'	COEFFICIENTE (%)	PENSIONE ANNUA	TASSO SOSTITUZIONE
Montante con 36 anni di versamenti	104.057,65	62	5,036	5.240,34	26,20%
Montante con 37 anni di versamenti	107.818,51	63	5,199	5.605,48	28,03%
Montante con 38 anni di versamenti	111.635,79	64	5,374	5.999,31	30,00%
Montante con 39 anni di versamenti	115.510,33	65	5,562	6.424,68	32,12%
Montante con 40 anni di versamenti	119.442,98	66	5,764	6.884,69	34,42%
Montante con 41 anni di versamenti	123.434,63	67	5,979	7.380,16	36,90%
Montante con 42 anni di versamenti	127.486,15	68	6,211	7.918,16	39,59%
Montante con 43 anni di versamenti	131.598,44	69	6,462	8.503,89	42,52%
Montante con 44 anni di versamenti	135.772,42	70	6,734	9.142,91	45,71%
Montante con 40 anni di versamenti	140.009,00	71	7,029	9.841,23	49,21%
Montante con 40 anni di versamenti	144.309,14	72	7,349	10.605,28	53,03%
Montante con 40 anni di versamenti	148.673,77	73	7,697	11.443,42	57,22%

Ipotesi:

Inizio Contribuzione: 26 anni

Reddito medio: 20.000,00 euro

Contributo soggettivo: 2.200,00 euro con aliquota 11%

Rivalutazione annuale: 1,5 minima

Potere d'acquisto non considerato



Esempio di calcolo pensione unica contributiva (Aliquota 20%)

	MONTANTE	ETA'	COEFFICIENTE (%)	PENSIONE ANNUA	TASSO SOSTITUZIONE
Montante con 36 anni di versamenti	189.154,39	62	5,036	9.525,82	47,63%
Montante con 37 anni di versamenti	195.991,71	63	5,199	10.189,61	50,95%
Montante con 38 anni di versamenti	202.931,58	64	5,374	10.905,54	54,53%
Montante con 39 anni di versamenti	209.975,56	65	5,562	11.678,84	58,39%
Montante con 40 anni di versamenti	217.125,19	66	5,764	12.515,10	62,58%
Montante con 41 anni di versamenti	224.382,07	67	5,979	13.415,80	67,08%
Montante con 42 anni di versamenti	231.747,80	68	6,211	14.393,86	71,97%
Montante con 43 anni di versamenti	239.224,02	69	6,462	15.458,66	77,29%
Montante con 44 anni di versamenti	246.812,38	70	6,734	16.620,35	83,10%
Montante con 40 anni di versamenti	254.514,56	71	7,029	17.889,83	89,45%
Montante con 40 anni di versamenti	262.332,28	72	7,349	19.278,80	96,39%
Montante con 40 anni di versamenti	270.267,27	73	7,697	20.802,47	104,01%

Ipotesi:

Inizio Contribuzione: 26 anni

Reddito medio: 20.000,00 euro

Contributo soggettivo: 4.000,00 euro con aliquota 11%

Rivalutazione annuale: 1,5 minima

Potere d'acquisto non considerato



Confronto Pil (media quinquennale) - Inflazione (Foi)

